



Corte IV
D-3567/2019

Sentenza del 29 novembre 2019

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Daniela Brüscheiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
A. _____, nato il (...),
Costa d'Avorio,
patrocinato dal Sig. Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontana-
mento; decisione della SEM del 5 luglio 2019 / N (...).

Fatti:**A.**

A._____, cittadino ivoriano originario di B._____ (Gôh-Djiboua), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 marzo 2019 pretendendosi minorenne (cfr. atti [...]1/2 e [...]2/2).

A sostegno dell'asserita minore età egli ha consegnato una fotografia di un estratto del registro dello stato civile ivoriano rilasciato il 20 febbraio 2019.

B.

Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il 23 maggio 2018.

C.

Il 12 marzo 2019, il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo avrebbe condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato l'interessato della possibile competenza dell'Italia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. Questi ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera a causa delle precarie condizioni di accoglienza in Italia. In tale contesto, l'autorità inferiore ha altresì preannunciato al richiedente asilo l'eventualità di esperire una perizia tesa a determinare la sua età (cfr. atto [...]13/16).

D.

Il 13 marzo 2019, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 28 marzo 2019 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) hanno stabilito che l'età

minima di A. _____ sarebbe di 21 anni. Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 26,6 anni e dall'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 19.1 anni.

E.

Il 12 aprile 2019, la Segreteria di Stato ha quindi reso partecipe il richiedente asilo circa le risultanze della perizia medica in parola, consegnandogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo.

F.

Il rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito il 16 aprile 2019 proponendo di escludere ogni rilevanza probatoria alla perizia.

G.

Il 16 aprile 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.

H.

Con decisione del 2 maggio 2019, notificata il 6 maggio 2019 (cfr. atto 1034816-32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso l'Italia.

I.

L'11 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 13 maggio 2019) il richiedente è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il quale, con sentenza del 4 giugno 2019, ha annullato la suddetta decisione e ritrasmesso gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed il chiarimento delle problematiche mediche emerse in corso di procedura.

J.

A seguito della riapertura della procedura l'insorgente ha prodotto il succitato estratto del registro dello stato civile di B. _____ in originale integrato da un certificato di nazionalità ivoriano all'attenzione dell'autorità inferiore. Entrambi i documenti riportavano le date di nascita del 14 novembre 2002 ed erano privi di fotografia identificativa.

K.

Il giorno seguente, ossia il 14 giugno 2019, la SEM ha emesso una nuova decisione per il cui tramite non entrava nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciava il trasferimento dell'interessato verso l'Italia. Nella medesima, l'autorità di prima istanza ha omesso di fare menzione dei succitati mezzi di prova nell'ambito della valutazione pregiudiziale sull'asserita minore età, giudicata non verosimile.

L.

Con ricorso del 24 giugno 2019, l'interessato ha impugnato anche tale decisione. La procedura ricorsuale è sfociata in un'ulteriore retrocessione degli atti all'autorità inferiore con l'invito ad assumere i mezzi di prova prodotti dall'insorgente in originale ed a valutarne la rilevanza quanto alla sorte della procedura.

M.

Il 5 luglio 2019 la SEM ha quindi emanato una terza decisione, senza scostarsi dalla precedente valutazione circa la maggiore età del ricorrente nonostante la produzione di tali documenti. Su tali presupposti, l'autorità di prima istanza non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.

N.

Il 15 luglio 2019 A._____ ha quindi contestato pure il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale, chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della decisione sindacata; di essere considerato prudenzialmente minorenni; la ritrasmissione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo, in subordine per un accertamento esaustivo della situazione dell'interessato; contestualmente e con protesta di tasse e spese, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

O.

Il 16 luglio 2019 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento.

P.

Con domanda di delucidazioni del 18 luglio 2019, il Tribunale ha richiesto all'ambasciata svizzera di Abidjan alcune informazioni in merito al ricorrente ed ai mezzi di prova versati agli atti.

Q.

In riscontro alla predetta, la rappresentanza svizzera in Costa d'Avorio, ha trasmesso a questo Tribunale, con scritto del 30 settembre 2019 (data d'entrata 7 ottobre 2019), un rapporto allestito dal proprio referente. Secondo quest'ultimo, il certificato di nazionalità ivoriano e l'estratto del registro dello Stato civile depositati agli atti risultano autentici e regolarmente rilasciati dalle preposte autorità emittenti. La data di nascita ivi figurante è inoltre stata definita attendibile. Tuttavia, nemmeno in riscontro agli accertamenti di cui sopra è stato possibile ricondurre con certezza la documentazione in questione alla persona dell'insorgente, essendo la medesima priva di fotografie e non potendosi escludere che riguardi terze persone.

R.

Con decisione incidentale dell'8 ottobre 2019, il Tribunale, previo accoglimento delle istanze finalizzate alla concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, ha invitato il ricorrente a prendere posizione quanto alle risultanze degli accertamenti diplomatici in parola, esortandolo nel contempo a produrre ogni mezzo di prova in suo possesso che permettesse di mettere in relazione la sua persona con le generalità fornite.

S.

Il 26 ottobre 2019 l'insorgente ha presentato le proprie considerazioni sulla questione.

T.

Con osservazioni del 6 novembre 2019, l'autorità inferiore ha preso a sua volta posizione circa il gravame e l'istruttoria ricorsuale.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

3.3 In tale contesto, nel caso in cui la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione svolta in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, vi è luogo di ritrasmettere gli atti all'autorità inferiore in modo da riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giugno 2018).

4.

4.1 Nel caso in oggetto, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Secondo quanto riportato nel provvedimento sindacato, sebbene i documenti inoltrati a sostegno della medesima parrebbero conformi ai campioni, gli stessi non sarebbero ad ogni modo atti a comprovare la minore età dell'interessato. Infatti, sarebbe notoria la facilità all'acquisto ed il fatto che gli stessi potrebbero appartenere ad un familiare, avendo d'altro canto l'insorgente già ammesso di aver fatto uso di generalità altrui in Italia. Per il resto, la Segreteria di stato ha quindi rinviato a quanto già esposto in precedenza.

4.2 Si rammenti a tal proposito che nella pronuncia del 14 maggio 2019, l'autorità inferiore aveva segnatamente sostenuto come l'aspetto fisico dell'insorgente si apparentasse a quello di una persona di un'età decisamente maggiore a quella indicata. Tale assunto sarebbe stato corroborato dai risultati della perizia medica, indicante un'età compresa tra i 22 e i 31 anni e un'età minima di 21 anni, potendosi dunque escludere formalmente la data di nascita dichiarata. In aggiunta a tutto ciò, le indicazioni fornite dall'insorgente in merito al suo curriculum scolastico e professionale ed all'esperienza di vita sarebbero risultate molto lacunose. In particolare, egli non sarebbe stato in grado di fornire delucidazioni conclusive sul periodo di frequentazione della scuola, circa l'attività professionale svolta e in re alla data di decesso del padre.

4.3 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. In primo luogo, egli avrebbe sin da subito dichiarato di essere nato il 14 novembre 2002 riconfermandosi poi coerentemente nel corso di tutta la procedura. Inoltre, le considerazioni della SEM a riguardo di tali mezzi di prova, che già avevano giustificato la retrocessione degli atti da parte di questo Tribunale, risulterebbero dissonanti rispetto alle istruzioni vincolanti emanate dal medesimo. L'autorità inferiore, invece che predisporre apposite misure di istruzione, si sarebbe invero limitata a formulare supposizioni generiche e prive di concretezza, sollevando sospetti di sofisticazione senza chiarire se ci si riferisse ad un eventuale falsità materiale o ideologica ed omettendo di addurre indizi in tal senso. Il patrocinatore dell'insorgente ne ribadisce quindi l'autenticità in ragione dell'assenza di indizi di falsificazione materiale e della difficoltà a confezionarli per i bisogni della causa. D'altro canto, prosegue, l'ipotesi dell'emissione dietro pagamento si esaurirebbe in un'illazione priva di elementi concreti a suo sostegno. Inoltre l'assenza di fotografia sui documenti in questione apparrebbe logica, non essendo la medesima prevista dall'ordinamento ivoriano. Ad ogni modo,

tale sospetto avrebbe semmai implicato la necessità di disporre ulteriori misure di istruzione. Se l'autorità di prima istanza avesse effettivamente reputato che i documenti appartenessero a terze persone, avrebbe dovuto effettuare verifiche adeguate. In difetto, l'argomentazione parrebbe nuovamente insostenibile.

4.4 Nell'ambito del diritto di essere sentito in merito risultanze della domanda d'ambasciata, il ricorrente, previa conferma circa l'impossibilità ad addurre ulteriore documentazione relazionabile con gli atti dello stato civile, ribadisce l'assenza di elementi volti ad escludere la veridicità delle generalità da lui dichiarate. A suo dire, quanto deducibile dalle audizioni e dalla documentazione prodotta deporrebbe nettamente in favore della plausibilità delle medesime, non essendo peraltro possibile evocare alcun inganno sull'identità. Dal canto loro, i documenti apparrebbero immuni da indizi di falsificazione, per il che, se l'autorità inferiore avesse effettivamente nutrito dubbi quanto alla loro autenticità, avrebbe dovuto assumersi l'incombenza di effettuare verifiche adeguate. Oltremodo, l'ipotesi circa la possibile appartenenza ad un'altra persona contraddirebbe il tenore delle decisioni emesse dalla medesima autorità il 2 maggio 2019 ed il 14 giugno 2019. Il ricorrente in Svizzera avrebbe del resto fornito sempre le stesse generalità, delucidando altresì l'autorità inferiore sulle ragioni per le quali in Italia si sarebbe identificato con il nome del fratello. In altri termini, per ammettere la tesi delle false generalità, si dovrebbe riconoscere che questi, sin dall'inizio della procedura, abbia voluto ingannare l'autorità. Se ciò fosse stato il caso, l'insorgente avrebbe però dovuto pianificare sin dall'inizio anche la successiva produzione probatoria confermando la minore età. In siffatta denegata ipotesi, apparirebbe del tutto incomprensibile che egli non abbia prodotto immediatamente i due documenti originali, la cui genuinità sarebbe altresì stata confermata dalla rappresentanza elvetica di Abidjan. Proseguendo nella propria esposizione, il ricorrente menziona quindi un rapporto dell'Unicef secondo cui in presenza di margini di errore circa l'età, il beneficio del dubbio andrebbe applicato in favore del minore. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui permangano incertezze quanto alla minore età del richiedente asilo da un punto di vista della verosimiglianza preponderante, i dubbi in questione andrebbero prudenzialmente interpretati a favore della medesima.

4.5 Nelle successive osservazioni l'autorità inferiore ha innanzitutto puntualizzato di non aver mai sostenuto che il documento non fosse autentico, ma bensì che facessero difetto i presupposti per relazionarlo alla persona del richiedente l'asilo. Infatti, né quest'ultimo né tantomeno il suo rappresentante legale sarebbero stati in grado di fornire gli elementi necessari a

comprovare detto legame e ciò nonostante il tempo concessogli dal Tribunale. Tale correlazione sarebbe d'altro canto messa in scacco anche dagli aspetti contraddittori e dalle risultanze scientifiche emerse in corso di procedura. Proseguendo nel proprio esposto, la SEM ribadisce quindi la notorietà al reperimento di tali documenti dietro compenso ed il fatto che gli stessi potrebbero appartenere ad un familiare, essendosi d'altro canto l'insorgente già legittimato mediante generalità altrui in Italia. Oltremodo, conclude l'autorità intimata, non essendovi alcun dubbio circa la maggiore età dell'insorgente, nemmeno vi sarebbe modo di applicare il principio di cui al precitato rapporto dell'Unicef.

5.

5.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2^a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati).

5.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorché le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUEREL, *Manuel de droit administratif*, 2^a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte

che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2° ed. 2013, n. 3.150).

5.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenza del Tribunale E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 MATTHIEU CORBAZ, *La détermination de l'âge du requérant d'asile*, in : *Actualité du droit des étrangers*, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. *supra* consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).

5.5 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenza del Tribunale E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. *supra* consid. 5.1-5.4 e riferimenti citati).

5.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'ap-

proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Quale che sia, entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

5.7 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157).

6.

6.1 Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima ben superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età. Inoltre, in una tale casistica, il fatto che gli intervalli tra età minima e massima risultanti dai due esami non siano equivalenti è privo di reale portata, dal momento che una tale circostanza risulta determinante unicamente in presenza di valori minimi discordanti. D'altro canto, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima inferiore a 18 anni non è decisivo. Del resto, tale circostanza nemmeno permette di constatare un vizio procedurale intrinseco alla perizia medesima. Si deve infatti partire dall'assunto che i medici chiamati a redigere un rapporto sull'età, essendo persone con conoscenze specifiche, dispongano di un certo margine di manovra nell'esperimento degli accertamenti, essendo liberi di valutare indipendentemente a quali degli esami disponibili fare capo. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano *in casu* state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Viste i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. *supra* consid. 5.6 *in fine*).

6.2 Ad ogni modo, l'insorgente non ha depositato agli atti alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a let. c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311), il quale prescrive che in detta categoria di mezzi di prova rientrano i documenti ufficiali con fotografia rilasciati per comprovare l'identità del titolare. Certo, egli ha prodotto un estratto dello stato civile ed un certificato di nazionalità ivoriano in originale, documenti che il referente della rappresentanza elvetica ha giudicato fedefacenti confermandone altresì l'effettivo rilascio. Sennonché, resta il fatto che in assenza di una fotografia essi non possono essere ricondotti con certezza alla persona del richiedente asilo e ciò nonostante l'espressa richiesta volta ad ottenere chiarimenti al riguardo presentata all'attenzione dell'ambasciata svizzera di Abidjan. È proprio nell'ottica di stabilire l'effettiva esistenza di detto legame che il Tribunale, in corso di procedura, ha invitato l'insorgente ad addurre ogni mezzo di prova che permettesse di mettere in relazione la sua per-

sona con le generalità fornite, esortazione che è però rimasta senza riscontri nonostante la lunga pendenza di causa. Non di meno, quandanche il consulente consolare abbia riferito circa una registrazione conforme alle normative ivoriane, va segnalato come in detto contesto possano permanere comunque dei dubbi quanto al fatto che le date di nascita figuranti sui documenti corrispondano all'effettiva età delle persone. Non potendosi infatti il sistema di registrazione delle nascite comparare a quello elvetico, non è infrequente che i genitori, cui incombe la dichiarazione, non essendo in misura di effettuarla entro il termine imposto dalla legge o nell'ottica di favorire l'inserimento scolastico dei figli, finiscano per fornire alle autorità una data di nascita posteriore a quella effettiva (cfr. OCHA, Côte d'Ivoire: Enregistrer les naissances, assurer l'éducation, consultato il 12.11.2019 all'indirizzo < <https://www.unocha.org/story/côte-d'ivoire-enregistrer-les-naissances-assurer-l'éducation> >; Jeuneafrique, Côte d'Ivoire, Aïcha, 11 ans, héroïne malgré elle de la lutte contre le mariage précoce: « Officiellement âgée de 11 ans, de 14 ans en réalité selon son père » consultato il 12.11.2019 all'indirizzo < <https://www.jeuneafrique.com/depeches/9570/politique/cote-divoire-aicha-11-ans-heroine-malgre-elle-de-la-lutte-contre-le-mariage-precoce/> >; Fédération Internationale des éducateurs Freinet, Rapport d'activités des cours spéciaux de renforcement, pag. 11: « Il est à remarquer que le faible rendement de ces écolières amène souvent les parents à changer les extraits de naissance pour pouvoir diminuer l'âge de ces dernières », consultato il 12.11.2019 all'indirizzo « https://www.fi-mem-freinet.org/sites/default/files/rapport_mathieu_brou.pptx »).

6.3 Del resto, le affermazioni in merito all'identità fornita alle autorità italiane ed ai documenti utilizzati per recarsi in Europa risultano fortemente contraddittorie ed a tratti illogiche. In un primo momento l'insorgente ha infatti asserito di aver lasciato la Costa d'Avorio senza alcun documento. Poco dopo si è corretto adducendo di aver viaggiato con i documenti del fratello; documenti che avrebbe poi "lasciato sulla strada prima di arrivare qua" (cfr. atto 1034816-13/16, pag. 3). Successivamente, egli ha però affermato che i medesimi gli sarebbero stati sequestrati dalle autorità italiane nel mentre della rilevazione delle generalità. Ha poi specificato che si sarebbe trattato del certificato di nascita del fratello, senza però essere in misura di rendere conto circa la data di nascita ivi figurante. Nella stessa occasione, ha pure affermato che il passaporto gli sarebbe stato ritirato prima dell'imbarco. Confrontato con la sua impossibilità (a quel tempo) a determinare l'ubicazione del certificato di nascita, l'insorgente ha ritrattato la sua versione, affermando di non aver consegnato alcunché ma di aver semplicemente riferito la data di nascita del fratello (che poco prima aveva dichiarato di non conoscere) per poi spingersi sino a pretendere di aver

consegnato il numero di telefono del familiare alle autorità italiane, perché queste si facessero comunicare tale indicazione direttamente da quest'ultimo (che secondo le allegazioni proposte nel ricorso dell'11 maggio 2019 sarebbe difficilmente rintracciabile e non parlerebbe francese; cfr. atto 1034816-13/16, pag. 7). Da ultimo, pure le allegazioni del richiedente asilo a proposito del suo curriculum scolastico e personale lasciano a desiderare, non essendo questi stato in misura di indicare la durata della formazione seguita e la data del decesso del padre.

6.4 Anche tenendo in considerazione i mezzi di prova in parola, è quindi difficile rimettere in discussione le inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti, i quali, come detto, hanno sancito un indizio molto forte di maggiore età. Ciò a maggior ragione vista la presenza di aspetti incongruenti nel narrato dell'insorgente. Inoltre, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. Come già esposto a margine, in presenza di una fattispecie ora sufficientemente acclarata, è al richiedente che va imputata l'assenza di prova – da intendersi al grado della verosimiglianza – quanto all'asserita minore età.

6.5 In definitiva, v'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età.

7.

7.1 Chiarito questo aspetto, occorre adesso chiedersi se la SEM, che nella decisione del 5 luglio 2019 ha ritenuto data la competenza italiana e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale paese, abbia retutamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo.

7.2 L'insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Dopo averne richiamato i prodromi, egli riporta onde confutarlo un passaggio della decisione impugnata da cui si evincerebbe ch'egli non soffrirebbe di gravi patologie e non seguirebbe trattamenti medici specifici. In tal senso, il ricorrente fa presente di essere stato inserito in un percorso di consulenza pedopsichiatrica, poi interrotto con la detenzione amministrativa e seguito da incontri di supporto. Gli stessi sarebbero d'altro canto fondamentali per il suo benessere e la sua stabilità, tanto più che la sua situazione avrebbe subito un deterioramento a seguito della reclusione. La situazione dell'interessato avrebbe quindi necessitato un'approfondita analisi da parte dell'autorità, la quale si sarebbe invece limitata ad un semplice scambio di E-mail, dal quale si evincerebbe ad ogni modo l'opportunità di proseguire con la psicoterapia. La

protezione giuridica riferisce quindi di aver provato ad informarsi direttamente presso Medic-Help, nella cui risposta sarebbe sorprendentemente stata menzionata l'interruzione delle sedute e riferito di un miglioramento delle sue condizioni. Il patrocinatore rileva quindi come il ricorrente, nell'ambito di un colloquio, sarebbe apparso spaventato ed incredulo circa la sua condizione, confermando un disagio importante e meritevole di ulteriori chiarimenti, vista l'assenza di un rapporto medico che permetta di meglio comprendere lo stato psichico in presenza e l'impossibilità per la rappresentanza di richiederne l'allestimento a Medic-Help. Egli, citando alcune fonti, si duole della gravità della situazione dei richiedenti l'asilo in Italia e degli effetti del decreto legislativo 113/2018 sulla predetta.

8.

8.1 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).

8.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

9.

Nel caso di specie l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia il 23 maggio 2018. Su tali presupposti, il 16 aprile 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.

Di conseguenza, la competenza dell'Italia, risulta di principio essere data nella fattispecie.

10.

10.1 Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre innanzitutto ricordare che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane siano confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).

10.2 Poste le debite premesse, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione

della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia *in casu* da presumersi (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

10.3 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio nell'eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

10.4 Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.

10.5 La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che la recente evoluzione della situazione in Italia non è tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza, che permane tutt'ora attuale (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-5097/2019 dell'11 novembre 2019, F-2209/2019 del 16 maggio 2019, E-1489/2019 del 9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti citati).

10.6 Conseguentemente l'applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettivamente stata esclusa dall'autorità resistente.

11.

11.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

11.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. *ibidem*; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).

11.3 Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

11.4 Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

11.5 In considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza in Italia il Tribunale ha inoltre ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici, retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza per lo svolgimento di ulteriori

accertamenti, segnatamente l'ottenimento di garanzie individuali. Si tratta in particolare dei casi impicanti richiedenti l'asilo che soffrono di gravi problemi medici, ossia di persone il cui stato di salute peggiorerebbe in modo serio in caso di interruzione dei trattamenti (cfr. in particolare sentenza del Tribunale D-5097/2019 dell'11 ottobre 2019).

11.6 Per quanto riguarda il presente caso, va rilevato che in corso di procedura l'insorgente ha mostrato segnali di sofferenza psichica che hanno condotto i medici a proporre un percorso di consulenza psicoterapeutica (cfr. ricorso, allegati 11 e 12). A seguito della retrocessione degli atti per il chiarimento delle suddette e di eventuali ulteriori implicazioni, il servizio incaricato ha confermato all'autorità inferiore che il richiedente l'asilo soffre unicamente di un disturbo da stress post-traumatico e di alveo stitico e che nel frattempo non sono emerse ulteriori problematiche. Per quanto concerne la nevrosi precitata, è stato precisato che non vi è necessità di somministrare medicinali, essendo tuttavia consigliabile la continuazione delle sedute di psicoterapia (cfr. atto A42). In riscontro ad una richiesta della protezione giuridica, Medic-Help, il 9 luglio 2019, ha poi comunicato di aver rivalutato il richiedente asilo dopo il rientro dalla detenzione amministrativa. Questi è stato giudicato in migliori condizioni, essendosi perfezionate anche le sue relazioni interpersonali nel CFA. In tale contesto, il servizio preposto è giunto sino a giudicare l'insorgente in buona salute, condizione apparentemente confermata anche da quest'ultimo, di modo che, non vi sarebbe stata nemmeno l'esigenza di continuare con le sedute di sostegno, che, vista la maggiore età, avrebbero ad ogni necessitato l'intervento di un altro medico (cfr. ricorso, allegato 4). Dagli atti di causa non si evince inoltre l'insorgere di problematiche successive né la recrudescenza di episodi ansiosi maggiori.

11.7 Ora, che ne voglia il suo patrocinatore, appare chiaro che in specie l'interessato non soffra di gravi problemi medici ai sensi della predetta giurisprudenza (cfr. *supra* consid. 11.5). Oltremodo, a differenza dalla situazione antecedente all'emanazione della sentenza del 4 giugno 2019, i riscontri agli atti possono dirsi ampiamente sufficienti per escludere l'esistenza di tali implicazioni. Quo ai dubbi dell'insorgente al riguardo, si rilevi innanzitutto come la pretesa sommarietà della valutazione infermieristica sia con ogni probabilità da imputare proprio all'assenza di problemi di rilievo. Né il Tribunale né lo stesso rappresentante possono invero sostituirsi al personale medico incaricato, il quale ha fugato ogni dubbio quanto alla bisogno di svolgere ulteriori accertamenti. Va infatti rammentato che l'obbligo di istruire d'ufficio si limita ai fatti giuridicamente rilevanti (cfr. *supra* consid. 5.1). D'altro canto, non vi sono prescrizioni vincolanti che implicano

la necessità di allestire rapporti medici esterni o di sottoporre i richiedenti asilo a particolari accertamenti. Le circostanze sono infatti da valutare secondo le specificità dei singoli casi, dovendosi anche in tale novero il controllo del Tribunale limitare all'esistenza di carenze nell'accertamento dei fatti implicanti la violazione del principio inquisitorio (cfr. *supra* consid. 5.2).

11.8 Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, in qualità Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria presa a carico sanitaria (comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali) e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).

11.9 Se ne può dedurre che in definitiva, la situazione di salute dell'insorgente non risulta ostativa al suo trasferimento. In altri termini, il richiedente l'asilo non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia. Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

12.

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia permane competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del predetto.

13.

È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3

e 4 dell'art. 83 LStrl, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

14.

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.

15.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale dell'8 ottobre 2019, non sono rimosse spese.

16.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: